



## COMUNE di OLIVETO CITRA

Provincia di Salerno

[www.comune.oliveto-citra.sa.it](http://www.comune.oliveto-citra.sa.it)

### Deliberazione della Giunta Comunale

**N. 116** del Reg.

**Data 08/11/2024**

Oggetto: **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) ANNO 2024: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **OTTO**, del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **14:30** e ss., nella sala delle adunanze del Comune intestato, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

		Presenti	Assenti
<b>1 - PIGNATA Carmine</b>	<i>SINDACO</i>	<b>X</b>	
<b>2 - PALMIERI Raffaele</b>	<i>VICESINDACO</i>	<b>X</b>	
<b>3 - CALZARETTA Gerardo</b>	<i>ASSESSORE</i>	<b>X</b>	
<b>4 - SENESE Italia</b>	<i>ASSESSORE</i>	<b>X</b>	
<b>5 - SENESE Serena</b>	<i>ASSESSORE ESTERNO</i>	<b>X</b>	

Partecipa con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale, dott. **Giovanni LAMATTINA**.

Il Sindaco, dr. **Carmine PIGNATA**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- prima della trattazione dell'argomento, il Segretario Comunale ha ammonito i presenti sugli obblighi di astensione previsti dalla vigente normativa in caso di situazioni di conflitto di interesse con la presente deliberazione;
- sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L., riportati in calce.

A relazione del Sindaco, **Dr. Carmine Pignata**, su istruttoria e proposta dell'Ufficio "Personale".

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n.165/01 e smi, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art.40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva, in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- gli art. 4 e 5, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 prevedono che *"nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali"*;
- l'art.7, comma 5, del D.Lgs. n.165/01 recita: *"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*;
- l'art.40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
- l'art.47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Comparto "Funzioni Locali" del personale non dirigente per il triennio 2019/2021;
- l'art.7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art.8, comma 1, del CCNL 16.11.2022 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'art.8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022, prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n.150/2009;

**VISTI** gli artt. 79 e 80 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del personale non dirigente per il triennio 2019/2021:

#### **[ Art. 79 Fondo risorse decentrate: costituzione.**

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del

nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art.

17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziati dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 99 stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo."

#### **Art. 80 Fondo risorse decentrate: utilizzo.**

1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;

- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;
- e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000;
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;
- k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziata, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2.
4. Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.];

**RICHIAMATO** l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, con il quale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;

**VISTO** il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo per il triennio 2019/2021;

**VISTI** i precedenti Contratti Collettivi Decentrati Integrativi di parte economica;

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione della G.C. n. 96 del 10/07/2023 di *Designazione componenti della delegazione trattante di parte pubblica (datoriale) per la contrattazione decentrata integrativa (art. 7 del CCNL 16/11/2022 "Funzioni Locali")*;

**CONSIDERATO** che l'organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione, con esclusiva finalità quella di:

- ✓ orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo, quindi, le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- ✓ definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- ✓ definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi;
- ✓ definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;

**CONSIDERATO** che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCDI è finalizzata al raggiungimento dei seguenti risultati:

- ✓ miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
- ✓ accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;
- ✓ determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;
- ✓ ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;

**RITENUTO**, pertanto, nelle more dell'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del *contratto integrativo di parte economica* per l'anno 2024 da concordarsi con le parti sindacali, fornire alla Delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- finanziare nuove progressioni economiche orizzontali, con il riconoscimento del beneficio a decorrere da Gennaio 2024, rimettendo alla contrattazione decentrata la fissazione del numero di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno per ciascuna area e, comunque, nell'ambito delle risorse disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo;
- mantenere gli istituti precedentemente normati, ossia:
  - Indennità di servizio esterno: da attribuire al personale impegnato del Corpo di Polizia Municipale, nel limite dei fondi stanziati;
  - Indennità di Reperibilità: da attribuire al personale impegnato all'interno del Servizio Amministrativo precisando che le modalità di turnazione debbano rispettare quanto previsto dall'art. 30 del CCNL 16.11.2022;
  - Indennità condizioni di lavoro (disagio, rischio, maneggio valori);
  - Indennità per compensare specifiche responsabilità, valorizzando prioritariamente o esclusivamente le figure incaricate di effettive e documentate responsabilità (risultanti da atti dirigenziali di incarico e non rientranti nei normali compiti). Il riconoscimento delle specifiche responsabilità deve comportare, in ogni caso, l'effettiva assunzione di livelli di responsabilità differenziati ed aggiuntivi rispetto alle ordinarie mansioni corrispondenti all'area ed al profilo di inquadramento professionale. L'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità delle posizioni che comportino specifiche responsabilità dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e criteri concordati in contrattazione decentrata integrativa con la predisposizione di una scheda di valutazione per la pesatura delle specifiche responsabilità al personale dei livelli non titolari di PO;
  - Indennità attività prestata in giorno festivo;  
rimandando a specifico accordo economico la definizione degli importi;
- destinare le eventuali somme incentivanti previste da specifiche disposizioni di legge;
- provvedere alla retribuzione della performance individuale ed organizzativa destinandovi in modo prioritario tutte le risorse residue non utilizzate per altre indennità contrattuali, applicando il sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente.

#### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente CCNL 2019/2021;

**CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI**, espressi in forma palese

## **DELIBERA**

**Per quanto indicato in premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue:**

- 1) **DI DEMANDARE** al Presidente della Delegazione trattante di Parte pubblica l'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2024, finalizzato all'applicazione della disciplina contrattuale introdotta dal vigente CCNL del 16.11.2022;
- 2) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanze/Ufficio "Personale" la costituzione del Fondo delle risorse decentrate anno 2024;

3) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Delegazione trattante di parte pubblica, al Responsabile del Servizio Finanze/Personale, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e alla RSU aziendale;

Il presente atto deliberativo, con separata, unanime votazione è dichiarato **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

**PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL TUEL**

Parere FAVOREVOLE sulla REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto. Si ATTESTA, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa oggetto del provvedimento proposto.

**08/11/2024**

**La Responsabile del Servizio Finanze**  
**Ufficio "Personale"**  
*F.to Pamela Caranese*

Approvato e sottoscritto :

**IL SINDACO**  
*F.to Carmine Pignata*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Giovanni Lamattina*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione :

- E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi :
  - mediante affissione all'Albo Pretorio comunale (*art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.*);
  - nel sito informatico istituzionale di questo Comune ([www.comune.oliveto-citra.sa.it](http://www.comune.oliveto-citra.sa.it)).
  
- E' stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna. (*art. 125, D.Lgs. n. 267/2000*).

Addì, **12/11/2024**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
*F.to Ulderico Iannece*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione :

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (*T.U.E.L.*).
  
- E' divenuta esecutiva il giorno ..... :  
decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000*);

Addì, **12/11/2024**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Giovanni Lamattina*

---

**E' copia conforme all'originale.**

Addì, **12/11/2024**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Giovanni Lamattina*

---